

**Legge
sulla tariffa giudiziaria
(LTG)**

(del 30 novembre 2010)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 11 maggio 2010 n. 6361 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 27 ottobre 2010 n. 6361R della Commissione della legislazione,

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali

Campo di applicazione

Art. 1 ¹La presente legge stabilisce la tariffa delle spese processuali per l'amministrazione della giustizia civile e penale.

²Sono riservate le leggi speciali.

Tassa di giustizia

Art. 2 ¹La tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della causa.

²Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura e la complessità della causa e la tariffa della presente legge, l'autorità competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa.

Competenza dell'incasso

Art. 3 ¹Ogni autorità giudiziaria incassa da sé le spese processuali, le pene pecuniarie e le multe, riservato il cpv. 2.

²Il Consiglio di Stato può istituire un servizio centrale di incasso per le autorità giudiziarie.

Destinazione delle spese processuali

Art. 4 ¹Le spese processuali spettano allo Stato.

²Le spese processuali per le procedure davanti al giudice di pace spettano a quest'ultimo.

TITOLO II
Giustizia civile
Capitolo primo
Procedura di conciliazione

Art. 5 ¹Nelle procedure di conciliazione, è fissata una tassa entro i limiti seguenti:

Valore litigioso in franchi		Tassa in franchi
fino a	2'000	50 - 150
	2'000 - 5'000	100 - 300
	5'000 - 30'000	200 - 1'500
	30'000 - 100'000	500 - 3'000
	100'000 - 1'000'000	1'000 - 5'000
oltre	1'000'000	3'000 - 0,5%

²Nel caso in cui il valore litigioso non sia determinabile, la tassa è fissata tra 50 e 5000 franchi.

³L'autorità di conciliazione può rinunciare a prelevare la tassa nel caso di riuscita del tentativo di conciliazione.

Capitolo secondo
Giudice di pace

Art. 6 La tassa di giustizia delle decisioni del giudice di pace è fissata tra 50 e 300 franchi.

Capitolo terzo

Pretore

Procedura ordinaria

Art. 7 1La tassa di giustizia delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria è fissata entro i limiti seguenti:¹

Valore litigioso in franchi		Tassa di giustizia in franchi
fino a	30'000	500 - 4'000
	30'000 - 50'000	2'500 - 5'000
	50'000 - 100'000	3'000 - 8'000
	100'000 - 200'000	5'000 - 12'000
	200'000 - 500'000	8'000 - 20'000
	500'000 - 1'000'000	15'000 - 40'000
	1'000'000 - 2'000'000	25'000 - 60'000
	2'000'000 - 5'000'000	35'000 - 80'000
	5'000'000 - 10'000'000	55'000 - 100'000
oltre	10'000'000	75'000 a 1% del valore

²Nelle cause con un valore litigioso non determinabile e in quelle della procedura di divorzio, la tassa di giustizia è fissata tra 250 e 20'000 franchi.

³È inoltre applicabile il capoverso 1 nelle cause della procedura di divorzio che hanno per oggetto anche rapporti patrimoniali, salvo i contributi di mantenimento.

Procedura semplificata

Art. 8 1La tariffa delle decisioni del pretore nella procedura semplificata è uguale a quella nella procedura ordinaria.²

²Nelle controversie fino a un valore litigioso di 30'000 franchi in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, la tassa è fissata tra 100 e 200 franchi; in quelle controversie, senza riguardo al valore litigioso, il giudice può esentare la parte soccombente che agisce senza malafede o temerarietà processuali dalle spese dell'assunzione delle prove se queste hanno effetti finanziariamente gravosi.

Procedura sommaria

Art. 9³ 1La tariffa delle decisioni del pretore nella procedura sommaria è la metà di quella nella procedura ordinaria.

²Nelle cause con un valore litigioso non determinabile e in quelle nelle quali si domanda la tutela giurisdizionale nei casi manifesti la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

³Nelle controversie in materia di locazione e di affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, la tassa è fissata tra 100 e 200 franchi.

Provvedimenti cautelari

Art. 10⁴ La tassa di giustizia dei provvedimenti cautelari è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

Altre procedure

Art. 11 Nelle altre procedure la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 10'000 franchi.

Capitolo quarto Tribunale di appello

Istanza unica

Art. 12 La tariffa delle decisioni in istanza cantonale unica del Tribunale di appello è il doppio di quella delle decisioni del pretore nella procedura ordinaria.

Appello

Art. 13⁵ La tariffa delle decisioni su appello del Tribunale di appello è uguale a quella delle decisioni del pretore nella procedura originaria.

¹ Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.

² Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.

³ Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.

⁴ Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.

⁵ Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.

Reclamo

Art. 14 La tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale di appello è fissata tra 100 e 10'000 franchi.

Ricorso

Art. 15 La tassa di giustizia delle decisioni su ricorso contro le decisioni di autorità amministrative è fissata tra 200 e 20'000 franchi.

Provvedimenti cautelari

Art. 16 La tassa di giustizia dei provvedimenti cautelari è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

Altre procedure

Art. 17 Nelle altre procedure la tassa di giustizia è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

Capitolo quinto
Norme comuni

Foro prorogato

Art. 18 La tassa di giustizia delle cause promosse davanti a un foro prorogato può essere aumentata fino al doppio di quanto stabilito nella tariffa.

Revisione

Art. 19 La tariffa delle decisioni di revisione è la metà di quella nella procedura originaria.

Interpretazione

Art. 20 ¹La tariffa delle decisioni di interpretazione è un quinto di quella nella procedura originaria.

²Il giudice può rinunciare a prelevare la tassa.

Fine del procedimento senza decisione del giudice

Art. 21 In caso di transazione, acquiescenza o desistenza o se la causa diviene priva d'oggetto per altri motivi, la tassa di giustizia è fissata sulla base della presente tariffa, in proporzione agli atti compiuti.

TITOLO III
Giustizia penale

Processi

Art. 22 ¹Nei procedimenti penali, la tassa di giustizia è fissata entro i limiti seguenti:

- a. nei processi davanti alla pretura penale da 200 a 10'000 franchi;
- b. nei processi davanti alla Corte correzionale da 500 a 20'000 franchi;
- c. nei processi davanti alla Corte criminale da 1000 a 100'000 franchi;
- d. nei processi davanti alla Corte di appello e di revisione penale da 500 a 100'000 franchi.

²Nei procedimenti retti dalla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo e dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni, la tassa è fissata tra 200 e 20'000 franchi.

³Nei procedimenti davanti alla Corte di appello e di revisione penale ai sensi dell'art. 398 cpv. 4 CPP, la tassa è fissata tra 200 e 10'000 franchi.

⁴Nel caso di processi davanti alle autorità giudiziarie penali, il giudice può anche fissare nella medesima sentenza una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta; per tale caso, la tassa massima fissata in questo articolo è dimezzata.

⁵In caso di stralcio e irricevibilità la tassa di giustizia è fissata in proporzione agli atti compiuti e può essere inferiore al limite minimo previsto dalla presente tariffa.⁶

Ministero pubblico

Art. 23 Per il decreto d'accusa, il decreto di non luogo a procedere e il decreto di abbandono, la tassa è fissata tra 100 e 10'000 franchi.

Giudice dei provvedimenti coercitivi

⁶ Cpv. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.

Art. 24⁷ Il giudice dei provvedimenti coercitivi può prelevare una tassa di giustizia fino a 5'000 franchi.

Corte dei reclami penali

Art. 25 La tassa di giustizia delle decisioni della Corte dei reclami penali è fissata tra 100 e 20'000 franchi.

Giudice dell'applicazione della pena

Art. 26 ¹Nelle decisioni del giudice dell'applicazione della pena, ai sensi dell'art. 10 lett. a-c della legge del 20 aprile 2010 sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, la tassa di giustizia è fissata tra 50 e 1000 franchi.

²Nelle altre decisioni, il giudice dell'applicazione della pena può prelevare una tassa di giustizia fino a 1000 franchi.

Revisione

Art. 27 La tariffa delle decisioni di revisione è la metà di quella nella procedura originaria.

Sospensione e condono

Art. 27a⁸ ¹Il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali lo giustificano, dilazionare, sospendere o condonare in tutto o in parte le tasse e le spese.

²Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa.

TITOLO IV Spese

Giudice di pace e testimone

Art. 28 ¹Al testimone è versata un'indennità di 50 franchi per mezza giornata e 100 franchi per giornata intera.

²Il giudice fissa un'indennità equa per la cooperazione dei terzi.

³Il giudice di pace e il testimone hanno diritto all'indennità di trasferta se ciò gli cagiona spese rilevanti; si applicano per analogia le disposizioni per i dipendenti dello Stato.

Autorità comunale

Art. 29 Al sindaco, al membro del municipio e al funzionario comunale con delega del municipio che intervengono in virtù del loro ruolo, sulla base di un obbligo di procedura, è versata un'indennità conformemente all'art. 28.

Perito, interprete e traduttore

Art. 30 ¹L'indennità del perito, dell'interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro.

²Se il parere è presentato per scritto, il perito deve presentare la nota d'onorario per scritto.

Prestazioni delle autorità di perseguimento penale⁹

Art. 31 ¹L'autorità che pronuncia sulla colpevolezza dell'imputato include nella sentenza la decisione sulle spese di intervento e di inchiesta della polizia.

²Le autorità di perseguimento penale possono esporre separatamente in particolare:

- a) gli esborsi effettuati a fronte di prestazioni richieste a enti pubblici o privati ai fini dell'inchiesta, quando non rientrano nell'attività normale degli organi inquirenti;
- b) le prestazioni effettuate da propri servizi specialistici finanziari o scientifici in relazione al procedimento;
- c) le prestazioni che hanno comportato un impegno o una portata superiori alla media.¹⁰

Regolamento sulle spese

Art. 32 Il Consiglio di Stato può emanare un regolamento sulle spese.

TITOLO V

⁷ Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.

⁸ Art. introdotto dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 487.

⁹ Nota marginale modificata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.

¹⁰ Cpv. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 38.

Disposizioni finali**Norma transitoria**

Art. 33 Nei procedimenti condotti secondo le norme di procedura civile e penale cantonali si applica la tariffa previgente.

Entrata in vigore

Art. 34 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Pubblicata nel BU **2011**, 38.